Non è possibile visualizzare l'immagine collegata. Il file potrebbe essere stato spostato, rinominato o eliminato. Verificare che il collegamento punti al file e nel percorso corretti.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO

composta dai magistrati:

dott. Tammaro Maiello	Presidente
dott.ssa Oriella Martorana	Consigliere
dott. Marco Fratini	Consigliere
dott.ssa Carola Corrado	Primo referendario relatore
dott.ssa Flavia D'Oro	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60834** del registro di segreteria, promosso da:

XXX, nato a XXX il XXX, residente in XXXX (XXX),

XXX - C. F. XXXX, elettivamente domiciliato

in Roma, Via Antonio Gallonio n.18, presso lo studio dell'avv. dall'Avv. Giulio Guarnacci - C.F. GRN GLI 66P30 H501O, PEC avv.giulioguarnacci@legalmail.it – FAX 0644118756 – dal quale è rappresentato e difeso in forza di procura allegata

- appellante-

INPS – Istituto Nazionale Previdenza Sociale - (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente o disgiuntamente, dagli avvocati Patrizia Ciacci (codice fiscale

CCCPRZ58P64F839R pec: avv.patrizia.ciacci@postacert.inps.gov.it), e Clementina Pulli (codice fiscale PLLCMN62C55E506T; pec: avv.clementina.pulli@postacert.inps.gov.it), come da procura speciale rilasciata per il presente atto ed elettivamente domiciliato in Roma, alla Via Cesare Beccaria 29 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto medesimo (fax: 0659056512).

-appellato-

avverso

la sentenza della Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia, n. 691/2022 depositata il 6 dicembre 2022 e non notificata

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nell'udienza dell'8 ottobre 2025, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Lucia Pellegrino, l'avv. Giulio Guarnacci, per l'appellante, e l'avv. Lidia Carcavallo, su delega orale dell'avv. Pulli per l'appellato INPS;

Ritenuto in

F A T T O

1. Con la sentenza n. 691/2022 la Sezione giurisdizionale regionale per la Puglia rigettava il ricorso proposto dall'appellante avverso la determinazione INPS n.1/2019, nella parte in cui l'Istituto previdenziale si era limitato a riconoscere in suo favore solo l'indennità *una tantum* con riferimento alla patologia "esiti di meniscectomia interna al ginocchio destro con lesione parziale LCA", non riconoscendo invece il diritto a pensione privilegiata, ancorché risultasse già accertata la dipendenza da causa di servizio della "gastrite cronica erosiva", ritenuta peraltro ascrivibile a VIII categoria Tab. A con verbale della CMO di Chieti mod. ML/AB n.585 del 20/02/1997.

Il ricorrente aveva rappresentato:

- di aver presentato in data 1° marzo 2011 domanda al Ministero della Difesa per la concessione della Pensione Privilegiata Ordinaria (di seguito P.P.O.) con decorrenza dal 18 gennaio 2010, data in cui veniva dichiarato non idoneo al servizio presso l'Arma dei Carabinieri, per le seguenti patologie: 1) esiti di meniscectomia interna al ginocchio destro con lesione parziale LCA ascrivibile alla Tab. B; 2) gastrite cronica erosiva ascrivibile alla Tab. A VIII^ ctg. come da verbale della compente CMO;
- con determinazione n.1/2019 da I.N.P.S. era riconosciuta l'indennità una tantum con riferimento alla sola patologia ortopedica;
- di aver invano presentato ricorso amministrativo avverso la predetta determinazione.

Il giudice di primo grado tuttavia affermava che il ricorso appariva del tutto privo di elementi in grado di consentire, anche eventualmente mediante CTU, l'accertamento della sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto al trattamento pensionistico privilegiato, essendosi il ricorrente XXX XXXX limitato a contestare l'operato dell'I.N.P.S., che avrebbe omesso di prendere in esame la patologia gastrica, dando per scontato, alla luce degli accertamenti svolti nell'ambito del diverso procedimento per l'equo indennizzo, che non vi fosse alcun ulteriore margine di giudizio in capo all'ente previdenziale, competente *ratione temporis* alla liquidazione del trattamento privilegiato.

Era evidenziato che l'accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia *"gastrite cronica erosiva"* si era svolto nell'ambito del procedimento finalizzato al riconoscimento dell'equo indennizzo, avviato e

concluso prima dell'entrata in vigore del DPR 461/2001, il cui art. 12 ha previsto, nell'ottica della semplificazione procedimentale, l'unicità dell'accertamento della dipendenza da causa di servizio nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio.

Pertanto, anche volendo ammettere che la disciplina prevista dal sopra citato regolamento, tenuto conto della presentazione dell'istanza per il riconoscimento della P.P.O. nel marzo 2011, potesse ritenersi applicabile al caso in esame, era rilevato che, a norma dell'art. 14, comma 1, del DPR 461/2011, residuava in capo all'Amministrazione competente all'adozione del provvedimento la facoltà, per motivate ragioni, di non conformarsi al parere della CVCS, con conseguente richiesta di ulteriore parere al Comitato.

In buona sostanza, ove anche fosse stata accertata la illegittimità dell'operato dell'I.N.P.S. per aver omesso di prendere in esame il complesso quadro clinico ai fini del riconoscimento della P.P.O., non poteva predicarsi *de plano* l'automatica sussistenza dei presupposti per il diritto al trattamento pensionistico sulla sola base degli accertamenti svolti nell'ambito di altro procedimento. Sotto tale profilo, nell'ambito del giudizio pensionistico spettava al ricorrente *ex* art. 2697 c.c. fornire la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata ed il servizio. E il ricorrente si era limitato a depositare la documentazione amministrativa relativa ai procedimenti svolti a seguito delle istanze via via presentate. Nessuna documentazione di tipo sanitario risultava prodotta, né alcun elemento probatorio ai fini della verifica delle condizioni lavorative svolte dal XXX alle dipendenze dell'Arma dei Carabinieri.

2. Avverso la suddetta sentenza era proposto appello da parte del sig. XXX, che formulava innanzitutto il motivo d'appello rubricato "*PRIMO MOTIVO: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT.115,116 E 360 N.5 C.P.C. E 2697 C.C. PER NON AVER PRESO IN ALCUNA CONSIDERAZIONE LA PROVA DEI FATTI ALLEGATI. OMESSA E/O APPARENTE MOTIVAZIONE EX ART.132, N.4 C.P.C. VIOLAZIONE ART.112 C.P.C. - VIZIO DELLA MOTIVAZIONE PER ULTRAPETIZIONE*".

La sentenza di primo grado era censurata per vizio di motivazione e per omessa motivazione o motivazione contraddittoria e apparente.

Il Giudice di primo grado infatti avrebbe premesso che il giudizio pensionistico innanzi alla Corte dei Conti si sostanzierebbe in una cognizione piena sul rapporto, ma poi, per altro verso, nel rigettare il ricorso, non solo non avrebbe valorizzato tutta la documentazione versata agli atti del giudizio, ma avrebbe ritenuto di non dover entrare più approfonditamente nel merito della questione sottoposta alla sua attenzione (accertamento del diritto del ricorrente a pensione di privilegiato), non disponendo nemmeno un'eventuale CTU.

L'appellante aveva lamentato che INPS avrebbe ignorato la patologia gastrica e aveva quindi provveduto al deposito della documentazione necessaria e sufficiente per l'inquadramento della fattispecie e delle patologie denunciate, allegando i verbali di organi pubblici collegiali, che avevano amministrativamente riconosciuto la dipendenza da causa di servizio di siffatte infermità e il loro grado di ascrivibilità tabellare.

La sentenza impugnata sarebbe viziata per illogicità e contraddittorietà, laddove affermava che non sarebbe stata prodotta, oltre a quella amministrativa, la documentazione sanitaria né alcun elemento probatorio ai

fini della verifica delle condizioni lavorative.

Vi sarebbe dunque un travisamento dei fatti, per aver omesso di esaminare gli atti del giudizio. Contrariamente a quanto affermato dal Giudice di primo grado, infatti, gli incartamenti prodotti dal ricorrente, come integrati da tutta la documentazione depositata dall'INPS, in sede di costituzione e dal Ministero della Difesa, in occasione del deposito integrativo richiesto dalla stessa Corte, avrebbero fornito un'adeguata prova del nesso eziologico tra servizio e infermità. La dipendenza da causa di servizio della "gastrite cronica erosiva", nonché la sua ascrivibilità a VIII categoria tabellare, risulterebbero già accertate e definite in via amministrativa e non sarebbero mai state contestate.

Sarebbe incomprensibile il motivo per il quale si riteneva di non poter attribuire valore probatorio al verbale della CMO.

Peraltro, alla luce di tutta la documentazione richiamata nell'atto d'appello, era ritenuto che sarebbe illogico rigettare il ricorso affermando la mancata prova della causa di servizio. E, non solo il giudice di primo grado si sarebbe contraddetto, ma si sarebbe pronunciato *ultra petita*, non essendo mai stato oggetto del giudizio il previo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia gastrica (già comprovata dagli atti), non richiesta dal ricorrente e nemmeno specificatamente contestata dall'amministrazione resistente.

Era poi formulato il motivo rubricato "*SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.14 DPR 461/01. OMESSO ESAME DEGLI ATTI E MOTIVAZIONE ILLOGICA, CONTRADDITTORIA E/O APPARENTE*".

L'appellante affermava innanzitutto che l'intero procedimento amministrativo per il riconoscimento della pensione privilegiata avviato dal ricorrente *ante-causam* con la domanda presentata in data 1° marzo 2011, dovesse considerarsi *ratione temporis* disciplinato dal DPR 461/01, entrato in vigore il 22 gennaio 2002.

Sarebbe evidente, quindi, che l'istanza amministrativa presentata dall'interessato si era fondata sui principi di diritto introdotti anni prima dal vigente Regolamento n. 461/01, tra cui quello della *"unicità dell'accertamento"* di cui all'art.12. Proprio alla luce di tale principio, il sig. XXX, dopo esser stato dichiarato permanentemente inidoneo al servizio militare (con verbale CMO di Taranto n.018 del 18/01/2010, agli atti), avendo già ottenuto sia il riconoscimento della causa di servizio della patologia gastrica (con verbale CMO di Chieti n.585/97 e parere CPPO del 16/10/97), sia il riconoscimento della sua ascrivibilità a VIII categoria tabella A (con i medesimi atti appena citati), pochi giorni dopo l'emissione del verbale della CMO di Taranto n.113 del 14/02/2011 (pure agli atti), che confermava la dipendenza dal servizio della gastrite cronica erosiva e la sua ascrivibilità a VIII ctg. tab. A, provvedeva ad inoltrare istanza amministrativa per il conseguimento della pensione di privilegio.

Il giudice di primo grado sarebbe incorso però in una falsa applicazione dell'art.14 comma 1 del DPR 461/2001, nella parte in cui rilevava che "*a norma dell'art.14, comma 1, del DPR 461/11 residua in capo all'Amministrazione competente l'adozione del provvedimento la facoltà, per motivate ragioni, di non conformarsi al parere della CVCS, con conseguente richiesta di ulteriore parere al Comitato*" e, alla luce di tale disposto

normativo, il ricorrente non avrebbe dovuto ritenere "*che non vi fosse alcun ulteriore margine di giudizio in capo all'ente previdenziale, competente ratione temporis alla liquidazione del trattamento privilegiato*".

Secondo l'appellante, ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 DPR n. 461 del 2001, l'Amministrazione dovrebbe conformarsi al parere del CVCS, al quale può senz'altro rinviare *per relationem* e, solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che dovrebbe in ogni caso esplicitare, avrebbe l'obbligo di chiedere un ulteriore parere.

Nel caso di specie, INPS avrebbe dovuto attenersi al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate n. 20556/97 del 16 ottobre 1997 (nonché al suo atto presupposto, ovvero il verbale della CMO di Chieti n.585 del 20 febbraio 1997), dal momento che l'ente previdenziale non aveva mai affermato alcuna *"motivata ragione"* per discostarsene.

Nell'impugnata Determinazione n.1/2019, l'Istituto avrebbe del tutto ignorato, senza addurre alcuna motivata ragione a riguardo, che la domanda amministrativa di pensione privilegiata riguardasse anche la patologia gastrica. Nemmeno in sede di costituzione in giudizio, poi, l'INPS aveva mai opposto "motivate ragioni" per discostarsi dalle valutazioni medico legali espresse dalla CMO di Chieti e dal CPPO e non aveva inteso nemmeno far riesaminare la pratica chiedendo nuovo parere al Comitato di Verifica.

Ulteriore motivo d'appello era proposto con la rubrica "*TERZO MOTIVO: VIZIO MOTIVAZIONALE E MOTIVAZIONE ILLOGICA E/O APPARENTE PER CARENZA ISTRUTTORIA*".

In via subordinata, l'appellante affermava che nella denegata ipotesi in cui non si dovesse ritenere applicabile il Regolamento *ex* DPR 461/2001 all'odierna

fattispecie e, dunque, non si dovesse ritenere, per mera ipotesi, applicabile al caso di specie il principio di unicità di accertamento di cui all'art.12, il Giudice delle pensioni, avendo *"cognizione piena sul rapporto"*, alla luce dell'impugnato silenzio serbato dall'INPS, avrebbe dovuto procedere ad una più approfondita istruttoria volta a verificare se il ricorrente fosse effettivamente titolare del diritto vantato. Quindi sarebbe censurabile per l'irragionevole ed insufficiente esercizio del potere istruttorio esplicato dal Giudice che, con ordinanza a verbale, aveva richiesto l'acquisizione di taluni documenti omettendo tuttavia di richiederne altri più significativi e conferenti e omettendo di disporre una consulenza medico legale che avrebbe potuto confermare quanto già definito in via amministrativa, in termini di dipendenza da causa di servizio e di ascrivibilità a tabella di pensione della patologia gastrica. Il Giudice del rapporto, nel rispetto dei poteri istruttori conferitigli dal legislatore, avrebbe dovuto procedere ad una più approfondita disamina della questione, ai sensi degli artt.165 e 166 c.g.c., nell'unico grado di giudizio in cui questo è possibile, onde valutare concretamente la sussistenza dei requisiti per l'accesso alla pensione privilegiata.

Risulterebbe sotto questo profilo illogica e carente l'acquisizione "ritenuta necessaria ai fini del decidere" disposta dal Giudice con l'ordinanza a verbale del 5 ottobre 2022.

Se il giudice, nel ritenere insufficienti tutti gli elementi probatori già a sua disposizione, avesse ritenuto "necessario ai fini del decidere" accertare nello specifico anche le mansioni di servizio, avrebbe dovuto richiedere altra più conferente documentazione, come una relazione illustrativa all'Amministrazione, acquisendo ad esempio le relazioni di servizio e di

elementi informativi, necessariamente redatti dai superiori del militare nell'ambito dell'istruttoria della pratica di causa di servizio. Oltretutto, stando al *"parere Favorevole del Comandante"* di cui al verbale della CMO di Chieti n.585/97, sarebbe evidente che anche questa ulteriore documentazione si sarebbe rivelata positivamente accertativa della sussistenza di un nesso eziologico tra il servizio all'epoca espletato dal militare e l'insorgenza della gastrite erosiva.

In conclusione, l'appellante chiedeva di:

«*A. riformare integralmente la sentenza impugnata in quanto illegittima per le ragioni indicate in narrativa;*

B. accogliere la domanda del ricorrente e, per l'effetto, accertare il diritto del medesimo al trattamento pensionistico privilegiato di VIII categoria tab. A, a far data dalla domanda amministrativa ovvero dalla data ritenuta di giustizia;

C. in subordine, rinviare il giudizio al primo Giudice, in diversa composizione monocratica, affinché istruisca il ricorso e si esprima nel merito ai fini del riconoscimento dell'invocata pensione privilegiata;

D. condannare l'amministrazione al pagamento delle competenze del doppio grado di giudizio».

3. In data 26 agosto 2025 depositava la propria memoria INPS, che innanzitutto rilevava l'inammissibilità dell'appello proposto ai sensi dell'art. 170 c.g.c., potendo lo stesso riguardare solo motivi di diritto.

Secondo l'ente appellato il ricorrente riteneva che la sentenza impugnata costituisca un caso tipico di motivazione inesistente o, quanto meno, apparente, o insufficiente in relazione alla fattispecie dedotta, fondando il convincimento su un precedente riconoscimento della causa di servizio che,

ex art. 12 d.p.r. 461/2001 opererebbe quale unico presupposto sia ai fini del trattamento pensionistico privilegiato che ai fini dell'equo indennizzo.

Invece, sulla base di quanto cristallizzato dalla giurisprudenza contabile, secondo la quale, in assenza di specifica richiesta di trattamento pensionistico privilegiato, non potrebbe farsi luogo ad alcun riconoscimento, attesa la sostanziale differenza fra gli istituti dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata per cui la pendenza del procedimento amministrativo di riconoscimento del primo non potrebbe automaticamente implicare la sussistenza di analogo *iter* procedimentale per il riconoscimento del trattamento di privilegio, sarebbe sempre necessaria una espressa manifestazione di volontà per la richiesta di pensione privilegiata.

In ogni caso, la domanda del ricorrente non avrebbe potuto essere accolta per mancanza di elementi di prova, affermazione contenuta nella sentenza e non contestata in sede di gravame.

Nessuna doglianza l'appellante potrebbe formulare, avendo il giudice deciso sulla base degli elementi offerti in primo grado. E l'onere probatorio sarebbe in capo al ricorrente, non potendo i poteri istruttori del giudice sopperire alle carenze probatorie in sostituzione delle parti.

In conclusione, INPS chiedeva di «*respingere l'appello perché inammissibile o comunque infondato*».

4. All'udienza dell'8 ottobre 2025 il difensore dell'appellante si riportava al proprio atto e, in replica a quanto sostenuto da INPS, affermava essere ammissibile l'appello perché sarebbero stati formulati soltanto motivi di diritto. Sulla carenza probatoria affermata dal giudice di primo grado ribadiva le argomentazioni già espresse.

Il difensore di INPS si riportava alla propria memoria.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

DIRITTO

1. Con l'appello oggetto di questo giudizio erano formulati tre motivi d'impugnazione. Con il primo motivo era censurato il fatto che il giudice di primo grado non avrebbe valorizzato la documentazione versata in atti e non avrebbe ritenuto di entrare nel merito della questione disponendo un'eventuale consulenza medico legale. La sentenza sarebbe affetta da illogicità, contraddittorietà e travisamento dei fatti. Infatti, la documentazione depositata avrebbe fornito la prova del nesso eziologico tra servizio e infermità denunciata. E non vi sarebbe stato bisogno di depositare ulteriore documentazione *"sanitaria"*, dal momento che la dipendenza da causa di servizio della *"gastrite cronica erosiva"*, nonché la sua ascrivibilità a VIII categoria tabellare, risultavano già accertate e definite in via amministrativa e mai contestate. Il giudice di primo grado si sarebbe contraddetto perché si sarebbe espresso *ultra petita*, perdendo di vista il *thema decidendum*, poiché non sarebbe mai stato oggetto del giudizio il previo accertamento della dipendenza da causa di servizio della patologia gastrica, già comprovata dagli atti, non richiesta dal ricorrente e nemmeno specificatamente contestata dall'amministrazione resistente.

Con il secondo motivo formulato l'appellante lamentava la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 14 DPR 461/2001. E sulla base dell'art. 12 di detto regolamento il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sarebbe unico ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

Ai sensi dell'art. 11 è individuato il Comitato di verifica quale organo competente al rilascio del parere. E, ai sensi dell'art. 14, l'amministrazione potrebbe discostarsi dal parere del Comitato di verifica per motivate ragioni e richiedendo ulteriore parere.

Pertanto, considerato il combinato disposto degli artt. 11 e 14 DPR n. 461 del 2001, quindi, l'Amministrazione avrebbe dovuto conformarsi al suddetto parere, ovvero INPS avrebbe dovuto attenersi al parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate n. 20556/97 del 16 ottobre 1997 (nonché al suo atto presupposto, ovvero il verbale della CMO di Chieti n.585 del 20 febbraio 1997), dal momento che l'ente previdenziale non aveva mai avanzato alcuna "motivata ragione" per discostarsene.

Con il terzo motivo, infine, l'appellante lamentava che il giudice di primo grado, avendo cognizione piena sul rapporto, avrebbe dovuto effettuare un'istruttoria volta a verificare la sussistenza degli elementi costituitivi del diritto vantato. Era censurato l'irragionevole ed insufficiente esercizio del potere istruttorio del giudice di primo grado, che con ordinanza a verbale, aveva richiesto l'acquisizione di taluni documenti, omettendo tuttavia di richiederne altri più significativi e conferenti e omettendo di disporre una consulenza medico legale che avrebbe potuto confermare quanto già definito in via amministrativa, in termini di dipendenza da causa di servizio e di ascrivibilità a tabella di pensione della patologia gastrica.

2. Ciò posto, l'art. 170 c.g.c. limita l'appello ai motivi di diritto nei giudizi in materia pensionistica.

A tal riguardo, la costante giurisprudenza di questa Corte dei conti, rifacendosi alle affermazioni delle Sezioni riunite (nn. 10/QM/1998 e 10/QM/2000) ha

individuato i criteri di distinzione tra i motivi di diritto e quelli di fatto.

Tali criteri sono:

a) i motivi di diritto devono investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/ o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali consegue in via immediata la regola di diritto applicabile alla fattispecie concreta;

b) rientrano nei motivi di diritto i vizi che comportino la nullità della sentenza o del processo, trattandosi di violazione di regole giuridiche;

c) il vizio di difetto di motivazione su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente.

Solo in tale ultimo caso (lettera c) e nei limiti di esso, le questioni medico legali, indicate dal legislatore come questioni di fatto, possono essere dedotte in appello (Sez. Appello Sicilia, n. 60A/2024).

A tal riguardo si richiama, anche ai fini dell'art. 17 disp. att. c.g.c. e dell'art 39 c.g.c., recente decisione di questa Sezione (n. 157/2024), che chiarisce:

«*È giurisprudenza pressoché costante di questa Corte, condivisa dal Collegio, che l'appello, nei giudizi in materia di pensioni, è ammissibile in presenza di due concorrenti condizioni:*

- *che da un lato lo stesso si fondi su motivi di diritto;*
- *e che, dall'altro, non si chieda direttamente e immediatamente al giudice di appello di pronunciarsi sulla dipendenza di infermità o lesione da causa di servizio o di guerra o su una questione relativa alla classifica o all'aggravamento di infermità o lesioni, elementi tutti che la legge, id est l'art. 170, co. 1 c.g.c. (in precedenza l'art. 1, co. 5, del d.l. 453/1993 e s.m.i.),*

qualifica come "questioni di fatto", che ostano all'ammissibilità dell'appello che, attraverso la denuncia del difetto di motivazione della sentenza (come in ipotesi), integrante certamente un "motivo di diritto", pretenda invece di ottenere una pronuncia in tale sede sulle stesse.

Il Giudice della nomofilachia contabile ha statuito invero che il motivo di diritto deve investire la portata dispositiva di una norma giuridica e/o il suo ambito applicativo a fattispecie astratte, dalle quali deve conseguire, in via immediata, la regola di diritto applicabile all'ipotesi concreta.

Pertanto, nel motivo di diritto rientrano i vizi inducenti nullità della sentenza o del processo, in quanto afferenti a violazioni di regole giuridiche, e il difetto di motivazione.

Giova poi rilevare che il discrimine tra giudizio di fatto e giudizio di diritto va individuato tenendo conto della distinzione tra ricostruzione storica (assoggettata a un mero giudizio di fatto) e giudizi di valore, sicché ogniqualvolta un giudizio apparentemente di fatto si risolva (ma non è quell'odierno il caso), in realtà, in un giudizio di valore, si è in presenza di una interpretazione di diritto, in quanto tale attratta nella sfera d'azione del giudice d'appello (Cass. 6501/2013). In specie, l'appellante introduce il vizio motivazionale nella forma della "inesistenza della motivazione".

Tale difetto, interpretato in un primo momento in modo estensivo, è stato inteso dal giudice della nomofilachia contabile in senso più restrittivo: le SS.RR., nella sentenza n.10/QM/2000, del 24 ottobre 2000, hanno dichiarato, infatti, che il "difetto di motivazione" su questioni di fatto è deducibile in appello soltanto ove la sentenza impugnata manchi in modo assoluto di motivazione o abbia motivazione apparente, interpretazione, quest'ultima,

che ha ricevuto anche l'avallo dalla Corte costituzionale (ordinanza n. 84/2003).

Invero, il difetto di motivazione, nei sensi e nei limiti di cui alla giurisprudenza delle SS.RR., sussiste solo nei casi di mancanza assoluta della motivazione sotto l'aspetto materiale e grafico, nel senso che alla premessa dell'oggetto del decidere, risultante dallo svolgimento del processo, segue l'enunciazione della decisione senza alcuna argomentazione, o di motivazione apparente, di mancato esame di punti decisivi della controversia e di insanabile contrasto tra le argomentazioni addotte, svolte in modo talmente contraddittorio da non permettere di individuare la motivazione, cioè di riconoscerla come giustificazione della decisione (SS.RR. 10/2000/QM, Cass. 20112/2009 e 8053/2014).

A tale stregua, la motivazione è una parte essenziale della sentenza, posta a garanzia del principio del giusto processo, sancito dalla Carta fondamentale, il quale esige che la causa sia esaminata e decisa correttamente, ragionevolmente e secondo diritto.

Per questo il giudice del fatto (del merito) deve essere chiaro e completo quando spiega perché ha risolto in un certo modo una controversia (Cass. n. 349/2007). Tuttavia, detto vizio deve risultare direttamente dal provvedimento impugnato non imponendo, l'art.111 della Carta fondamentale, l'obbligo di verificare la sufficienza e la razionalità della motivazione quando l'indagine richieda un raffronto tra le ragioni della sentenza e le risultanze del materiale probatorio (Cass. 11065/1992, 8891/2000, 3803/2004).

Ciò esige, però, che la motivazione, contraddistinta graficamente e sostanzialmente dalla "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto,

(…) anche con rinvio a precedenti cui si intende conformare", debba essere adeguata anche con riguardo alle questioni di fatto, la cui insufficienza potrebbe risolversi nella violazione dell'art. 39, co. 2 lett. d) c.g.c. (art. 132, co. 2, n. 4 del c.p.c.), con un vulnus al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati, ai sensi dell'art. 111, co. 6, della Cost.

In definitiva, in tali evenienze la sentenza sarebbe nulla perché non idonea a rivelare la ratio decidendi, restandone impedito ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del giudice (ex aliis, Corte dei conti, Sez. III d'app. nn. 113/2015 e 50/2017, Sez. I, n. 25/2016, Sez. II, n. 44/2016)».

In tal senso, la giurisprudenza ha spiegato che la motivazione di una sentenza deve, da un lato, rispettare i canoni di sinteticità e dell'assorbenza e, dall'altro, deve essere chiara nel suo *iter* logico.

Devono essere evincibili le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione del giudice, seppur con riferimento solo ad alcuni elementi di causa che siano ritenuti preminenti e decisivi per la soluzione.

La motivazione può richiamare anche quanto riportato in un altro atto, purché se ne colga la sua logicità anche con riferimento agli elementi richiamati dell'atto a cui si fa rinvio.

Dai principi sopra enunciati si evince che il vizio di omessa o apparente motivazione sussiste quando nell'*iter* logico esposto dal giudice sia riscontrabile il mancato esame di punti decisi della controversia ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni dedotte, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a fondamento della

decisione, ma tali vizi non possono consistere nell'apprezzamento dei fatti e delle prove effettuato dal giudice rispetto a quello auspicato dalla parte (così Sez. Appello Sicilia n. 60/A/2024).

3. Delineato quanto sopra, la vicenda riguarda l'appellante che otteneva, ai fini dell'equo indennizzo sia per la patologia relativa al ginocchio sia per la patologia gastrica, l'accertamento da parte della CMO, rispetto alle dette patologie, come dipendenti da causa di servizio con indicazione della relativa valutazione in riferimento alla categoria.

Il riconoscimento, in particolare con riferimento alla patologia gastrica, era avvenuto nell'ambito di un procedimento concluso prima dell'entrata in vigore del DPR 461/2001.

Conseguentemente, al riconoscimento della dipendenza da causa servizio per la patologia gastrica omessa, essendo avvenuto nell'ambito di un procedimento concluso prima dell'entrata in vigore del DPR 461/2001, non è applicabile l'art. 12 di detto regolamento, secondo il quale:

«*Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità o lesione costituisce accertamento definitivo anche nell'ipotesi di successiva richiesta di equo indennizzo e di trattamento pensionistico di privilegio*». In precedenza l'art. 5 bis d.l. 387/1987 (abrogato dal DPR 461/2001) prevedeva che i giudizi collegiali adottati dalle commissioni mediche ospedaliere erano da considerarsi definitivi, nei riguardi del personale della difesa e delle forze di polizia nonché degli altri dipendenti statali, ai fini del riconoscimento delle infermità per la dipendenza da causa di servizio, salvo il parere del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie di cui all'articolo 166 DPR 1092/1973, in sede di liquidazione della pensione privilegiata e dell'equo indennizzo.

È invece indubbio che al procedimento iniziato con la domanda di pensione privilegiata presentata nel 2011 si applichi il regolamento di cui al DPR 461/2001, il cui art. 14 stabilisce che l'amministrazione non può discostarsi dal parere del Comitato di verifica, salve motivate ragioni e richiesta di ulteriore parere. Tuttavia, le censure relativa al fatto che sarebbero state violate le norme sopra citate non colgono nel segno. In altri termini, quelle sono censure relative al procedimento amministrativo, l'efficacia unica dell'accertamento da dipendenza da causa di servizio, sia per equo indennizzo sia per la ppo, nonché la possibilità di discostarsi dal parere reso dagli organi deputati soltanto richiedendo un ulteriore parere, sono norme che devono essere applicate dall'amministrazione e vincolano quest'ultima.

Il giudice di primo grado ha rilevato infatti che l'art. 14 DPR 461/2011, ove ritenuto applicabile tenuto conto dell'istanza presentata nel 2011, lasciava all'amministrazione competente all'adozione del provvedimento la facoltà, per motivate ragioni, di non conformarsi al parere della CVCS, con conseguente richiesta di ulteriore parere al Comitato. E aggiungeva che anche ove fosse stata accertata l'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, «*non può predicarsi de plano l'automatica sussistenza dei presupposti per il diritto al trattamento pensionistico sulla sola base degli accertamenti svolti nell'ambito di altro procedimento*».

Pertanto, il giudice di primo grado ha rilevato che sulla base dell'art. 14, e alle condizioni ivi indicate l'amministrazione aveva la facoltà di discostarsi, e che, a fronte dell'illegittimità dell'operato dell'amministrazione, non si poteva ritenere l'automatica sussistenza dei presupposti del diritto a pensione per accertamenti svolti in altro procedimento.

Nel giudizio era chiesto dal ricorrente il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata e, quindi, procedeva il giudice a valutarne la sussistenza. E nell'ambito di un giudizio nel quale viene chiesto il riconoscimento del diritto alla pensione privilegiata, il giudice non è vincolato da quelle norme sul procedimento, facendo lo stesso una valutazione propria sulla sussistenza dei presupposti del diritto invocato, ovviamente nel rispetto delle regole processuali e in particolare dei principi che governano la distribuzione dell'onere della prova nel giudizio.

Pertanto, censurato dal ricorrente in primo grado il provvedimento di INPS e chiesto in giudizio il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, il giudice accerta la sussistenza o meno dei requisiti richiesti con propria valutazione e secondo le regole del processo.

In presenza quindi di illegittimità nel provvedimento relativo alla concessione o diniego di pensione privilegiata, il giudice di primo grado, ha cognizione piena sull'intero rapporto pensionistico, intendendosi con tale affermazione non certo il sovvertimento delle regole probatorie, quanto invece il fatto che il fondamento della pretesa azionata in giudizio è costituito dalla lesione del diritto ad una pronuncia (di merito) dell'Amministrazione e quindi al giudice non è precluso spaziare lungo l'arco dell'intera istanza pensionistica, così come formulata in sede amministrativa, e di considerare implicitamente negativa e, quindi, come tale sindacabile ogni omessa pronuncia sulla stessa.

L'appellante nel suo ricorso chiedeva di dichiarare il diritto a percepire l'assegno pensionistico privilegiato di ottava categoria tab. A.

Dovendosi esprimere sulla domanda di concessione della pensione, il giudice riteneva che non fossero state fornite sufficienti prove sulla dipendenza da

causa di servizio della patologia sofferta.

In giudizio era chiesto il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata e i presupposti di esso sono, con riferimento alla patologia lamentata, la dipendenza da causa di servizio, l'ascrivibilità a categoria pensionistica e il non essere soggetta a miglioramento (art. 167 DPR 1092/1973).

Dovendo il giudice decidere sulla sussistenza del diritto invocato accerta la sussistenza dei presupposti, nel rispetto del principio dell'onere della prova, come affermato dal giudice di primo grado che ha rammentato come nell'ambito del giudizio pensionistico spetti al ricorrente *ex* art. 2967 c.c. fornire la prova dell'esistenza del nesso eziologico tra la patologia denunciata ed il servizio.

Occorre chiarire che elementi necessari presupposti del diritto a pensione privilegiata sono sia la dipendenza dell'infermità da causa di servizio sia la sua ascrivibilità a categoria di pensione.

In particolare, la pensione privilegiata, disciplinata dagli artt. 64 e ss del DPR n. 1092/1973, spetta al dipendente pubblico che diventi "inabile" cioè inidoneo al servizio in modo assoluto e permanente per infermità derivanti da causa di servizio; si chiama "privilegiata" perché viene attribuita a prescindere dall'età del dipendente e dall'anzianità contributiva da questi maturata (può bastare anche un solo giorno di servizio).

In effetti la giurisprudenza ha da sempre affermato che "*il riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme (atteso che nel primo caso l'esame viene portato sul nesso*

tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità, mentre nel secondo caso la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo) (Consiglio di Stato, n. 6241 del 19.10.2006).

In altre parole, la giurisprudenza ha evidenziato la distinzione tra i presupposti per il riconoscimento della causa di servizio e i presupposti per il riconoscimento dell'equo indennizzo, per affermare il sindacato del Giudice del rapporto di lavoro, in sede di giurisdizione generale di legittimità sui provvedimenti di diniego di concessione dell'equo indennizzo, tanto sul provvedimento dell'Amministrazione, quanto il sottostante parere del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie, per giungere a concludere che "*l'interessata ben avrebbe potuto far valere in via giurisdizionale ogni eventuale vizio di illogicità, travisamento, contraddittorietà e difetto di motivazione del decreto reiettivo della sua prima istanza di concessione dell'equo indennizzo (del tutto indipendente dal successivo decreto di non riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata, in quanto il pur comune denegato riconoscimento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, alla base di entrambi i provvedimenti, non vale certo a creare tra gli stessi quella stretta correlazione, ch'è alla base delle tesi dell'appellante) e del presupposto parere medico - legale del Comitato per le Pensioni Privilegiate Ordinarie*.". (sent. della Sez. I app. 268/2019).

Da ciò consegue che il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non comporta necessariamente la concessione anche dell'equo indennizzo e viceversa, essendo, non il riconoscimento della dipendenza da causa di

servizio, ma i due trattamenti – pensione privilegiata ed equo indennizzo – fondati su presupposti diversi solo in parte coincidenti.

A tale riguardo la sentenza della Sez. I app. 268/2019 ha evidenziato che *«il Consiglio di Stato non ha affatto operato un confronto tra il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio finalizzato alla concessione dell'equo indennizzo e quello finalizzato alla concessione della pensione privilegiata, per trarne la asserita conseguenza che "la dipendenza da causa servizio" è, nei due casi, cosa diversa; ma ha solo affermato che il riconoscimento della dipendenza di una patologia da causa di servizio finalizzato alla concessione della pensione privilegiata non comporta necessariamente la concessione anche dell'equo indennizzo e viceversa, essendo, non il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, ma i due trattamenti – pensione privilegiata ed equo indennizzo – fondati su presupposti solo in parte coincidenti. Il che non è affatto in contestazione in questa sede. In altri termini, la diversità della disciplina e del plesso giudiziario competente a valutarne la corretta applicazione, non possono escludere, automaticamente, la sovrapposizione, nei due ambiti (equo indennizzo e pensione privilegiata), della relazione tra patologia e servizio».*

Come afferma la giurisprudenza «*10. Può concludersi che con il ricorso degli istanti non sono state prospettate ragioni idonee a mettere in discussione la giurisprudenza consolidata, che ha ritenuto compatibile con l'ordinamento la possibilità che, nonostante il comune presupposto dell'accertamento del nesso di causa tra servizio prestato e infermità, possa poi pervenirsi in sede giudiziale a esiti contrastanti rispetto ai due benefici.*

Rilevano così le argomentazioni dell'Amministrazione appellante, che ha

richiamato principi consolidati da cui il Collegio non ha ragione di discostarsi.

11. La giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di scrutinare in diverse pronunce le controversie originate da sopravvenute decisioni della Corte dei conti concernenti la pensione privilegiata nel senso della autonomia processuale dei sistemi di tutela (v. in particolare Cons. Stato, 16 Settembre 2025 pag. 5 sez. IV, n. 7618 del 2006; n. 6241 del 2006; n. 2676 del 2005; n. 8061 del 2004; da ultimo, un caso sovrapponibile a quello in esame, Cons. Stato, sez. IV, n. -OMISSIS- che ha riformato proprio il precedente richiamato a fondamento dell'impugnata sentenza). Controversie analoghe sono state esaminate dalla Corte di cassazione, rispetto al rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 22297 del 2014; n. 14208 del 2018).

11.1. Nell'ambito di una pacifica devoluzione delle relative controversie a due distinti plessi giurisdizionali sulla base del carattere esclusivo della giurisdizione in materia di pensioni a totale carico dello Stato (da ultimo, Cass. civ., sez. un., n. 21605 del 2019 e n. 4325 del 2014), e della esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici, si sono consolidati i seguenti principi:

a) l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme"; infatti, ai fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui bisogna accertare la gravità", mentre

nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo";» (Cons. Stato, n. 142/2020).

Ciò posto, il giudice di primo grado si soffermava in particolare però sul solo presupposto relativo alla dipendenza da causa di servizio, ritenendolo non provato.

Tuttavia, dalla documentazione amministrativa relativa all'equo indennizzo avrebbe potuto trarsi quanto meno un elemento di prova sulla sussistenza della citata dipendenza.

«*In altri termini, la diversità della disciplina e del plesso giudiziario competente a valutarne la corretta applicazione, non possono escludere, automaticamente, la sovrapposizione, nei due ambiti (equo indennizzo e pensione privilegiata), della relazione tra patologia e servizio.*

Ebbene, ciò considerato, va, invece, valorizzato, in questa sede, quanto affermato dalla Cassazione, nella sentenza n. 12591 del 17.6.2016, secondo cui: "Gli istituti della causa di servizio e dell'equo indennizzo sono sorti nel regime dell'impiego pubblico, essendo previsti dal D.P.R. n. 3 del 1957, art. 68 e dai regolamenti di esecuzione D.P.R. 3 maggio 1957, n. 686 - artt. 48 e segg., poi D.P.R. 20 aprile 1994, n. 349, da ultimo D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461.

La nozione della dipendenza da causa di servizio è offerta dal D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, art. 64 (t.u. delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), disposizione relativa alla pensione privilegiata ma utilizzabile per la definizione della generale nozione di "causa di servizio", che dà luogo anche all'equo indennizzo.

La norma stabilisce che i fatti di servizio dai quali può dipendere un'infermità o la perdita dell'integrità fisica sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio e che "le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante".

Sicché, la nozione di "dipendenza da causa di servizio" è unica, pure essendo funzionale alla concessione di trattamenti - equo indennizzo e 15 pensione privilegiata – diversi e fondati su regole vicendevolmente autonome.

Confermativo dell'assunto innanzi illustrato è il disposto del D.P.R. 20 ottobre 2001, n. 461, non applicabile alla fattispecie in discussione per ragioni temporali, e che, tuttavia, costituisce utile canone interpretativo del sistema.

Tale decreto ha introdotto un unico procedimento per il riconoscimento della dipendenza della causa di servizio per equo indennizzo e pensione privilegiata, proprio sul presupposto della identità della dipendenza da causa di servizio dell'infermità, a prescindere dal trattamento cui l'accertamento è finalizzato.

La patologia o è in relazione di dipendenza dal servizio o non lo è: esulerebbe da ogni logica una valutazione intermittente che, in un ambito, ne affermasse la derivazione e in diverso ambito, la negasse» (Sez. I Appello, n. 268/2019).

Ciò osservato, il giudice di primo grado ha omesso di valutare l'accertamento effettuato dalla CMO di dipendenza da causa di servizio della patologia, senza una valutazione in ordine alla valenza del predetto accertamento quale elemento di prova.

Sicché la domanda è stata respinta, in primo grado, per la mancanza di prove

in ordine alla dipendenza da causa di servizio della patologia sofferta, senza che sia stata valutata la sussistenza dell'accertamento della dipendenza della patologia dedotta da causa di servizio, nell'ambito del procedimento per equo indennizzo, e rimanendo così assorbita ogni valutazione sugli altri presupposti del diritto invocato.

Ciò considerato, l'appello va accolto e il giudizio deve essere rimesso al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199 c.g.c. per la trattazione del merito e per la decisione sulle spese anche di questo grado di giudizio.

Nulla per le spese di giudizio.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale d'appello, così decide:

- accoglie l'appello e rinvia il giudizio al giudice di primo grado ai sensi dell'art. 199 c.g.c., compresa la decisione sulle spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 8 ottobre e 22 ottobre 2025.

L'Estensore	Il Presidente
Carola Corrado	*Tammaro Maiello*
(firma digitale)	(firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di

detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

“F.to digitalmente”

Depositata in Segreteria il 31/10/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell’art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 31/10/2025

Il Dirigente

“F.to digitalmente”